



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 luglio 2012 (27.07)
(OR. en)**

12941/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0200 (NLE)**

FISC 112

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	25 luglio 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 409 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 409 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.7.2012
COM(2012) 409 final

2012/0200 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (di seguito la "direttiva sull'IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare determinati tipi di evasione o elusione fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione l'8 febbraio 2012 la Repubblica di Lituania (in appresso la "Lituania") ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva sull'IVA.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, di detta direttiva, la Commissione, con lettera del 4 aprile 2012, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera dell'11 aprile 2012, la Commissione ha comunicato alla Lituania che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per valutare la richiesta.

Contesto generale

Il governo lituano chiede di estendere l'attuale applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alla fornitura di legname e a forniture effettuate da soggetti d'imposta sottoposti a procedure concorsuali o amministrazione controllata.

Per quanto riguarda le forniture di legname, la Lituania deve far fronte al fenomeno di un notevole numero di operatori che non rispettano i loro obblighi. Le imprese di questo settore sono per la maggior parte costituite da piccoli rivenditori e intermediari, che spesso scompaiono senza pagare all'amministrazione fiscale la tassa da essi addebitata sulle loro forniture lasciando tuttavia ai clienti una fattura valida ai fini della detrazione dell'IVA.

Spesso i soggetti d'imposta sottoposti a procedure concorsuali o amministrazione controllata soggette a controllo giudiziario non hanno versato all'amministrazione fiscale l'IVA incassata dai propri clienti. L'acquirente, tuttavia, essendo di norma un operatore che rispetta gli obblighi cui è tenuto, può detrarre l'IVA assolta.

In base al meccanismo dell'inversione contabile, in deroga a una norma generale stabilita dall'articolo 193 della direttiva sull'IVA, il cliente (qualora si tratti di un soggetto d'imposta) è tenuto al versamento dell'IVA sulle operazioni nazionali.

Tale misura di deroga era stata da principio concessa mediante decisione del Consiglio 2006/388/CE del 15 maggio 2006² e comprendeva anche la fornitura di materiali di scarto e di rottami ferrosi, ora disciplinata dall'articolo 199 della direttiva sull'IVA. L'applicazione della misura di deroga per la fornitura di legname e le forniture effettuate da un soggetto d'imposta sottoposto a procedura concorsuale o amministrazione controllata soggetta a controllo

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13.

giudiziario era stata prorogata mediante decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio del 16 febbraio 2010³.

La Commissione riconosce che la situazione che giustificava la deroga iniziale persiste tuttora. La Lituania sostiene che in base ai risultati delle indagini fiscali, la deroga si è rivelata efficace sia per quanto attiene alle forniture di legname, sia alle forniture effettuate da soggetti d'imposta sottoposti a procedure concorsuali o amministrazione controllata. È pertanto opportuno concedere la deroga per un periodo limitato supplementare.

Qualora la Lituania ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2015, dovrà presentare entro il 1° aprile 2015 alla Commissione una relazione di valutazione congiuntamente a detta domanda di proroga.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Deroghe analoghe all'articolo 193 della direttiva sull'IVA sono state concesse ad altri Stati membri.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione del Consiglio mira a semplificare la riscossione dell'imposta e a evitare possibili frodi o evasioni dell'IVA e ha pertanto un potenziale impatto economico positivo.

L'impatto sarà comunque ridotto, visto il limitato campo d'applicazione della deroga.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La decisione concede alla Lituania l'autorizzazione per continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva sull'IVA per quanto riguarda l'utilizzo di un meccanismo di inversione contabile nel caso di forniture di legname e di beni e la prestazione

³ GU L 45 del 20.2.2010, pag. 10.

di servizi da parte di imprese sottoposte a procedura concorsuale o amministrazione controllata soggetta a controllo giudiziario.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva sull'IVA.

Principio di sussidiarietà

In conformità all'articolo 395 della direttiva sull'IVA, uno Stato membro che intenda introdurre misure di deroga alla suddetta direttiva deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio sotto forma di una decisione dello stesso. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

A norma dell'articolo 395 della direttiva sull'IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁴, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione l'8 febbraio 2012 la Repubblica di Lituania (nel prosieguo la "Lituania") ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE riguardanti il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'amministrazione fiscale.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 4 aprile 2012, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera dell'11 aprile 2012 la Commissione ha comunicato alla Lituania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) La decisione 2006/388/CE del Consiglio, del 15 maggio 2006, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari⁵, autorizzava fra l'altro la Lituania a designare il destinatario quale debitore dell'IVA dovuta sulle forniture di beni e le prestazioni di servizi in caso di procedure concorsuali o amministrazione controllata soggette a controllo giudiziario e la fornitura di legname.
- (4) La decisione di esecuzione 2010/99/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga

⁴ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁵ GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13.

all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁶ ha prorogato l'applicazione della predetta misura di deroga.

- (5) Le indagini fiscali e l'analisi dell'amministrazione fiscale lituana hanno rivelato l'efficacia della misura di deroga in questione.
- (6) La Commissione riconosce che la situazione di diritto e di fatto che giustificava l'attuale applicazione della misura di deroga in oggetto non è cambiata e persiste tuttora. È quindi opportuno autorizzare la Lituania ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato.
- (7) Qualora la Lituania ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2015, entro il 1° aprile 2015 presenta alla Commissione una relazione di valutazione congiuntamente a detta domanda di proroga.
- (8) La misura di deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione europea provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2010/99/UE è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Eventuali domande di proroga della misura disposta dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1° aprile 2015, corredate di una relazione comprensiva di un riesame dell'applicazione della misura in oggetto."

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁶ GU L 45 del 20.2.2010, pag. 10.